IL POLITICO
RIVISTA ITALIANA DI SCIENZE POLITICHE

Ottobre - Dicembre 1973, Vol. 38, No. 4

Ernesto Bettinelli

Recensione

P. Ronfani e S. Rizzi, *Genitori per decreto*
Milano, Pan, 1973

PAOLA RONFANI e SANDRO RIZZI, *Genitori per decreto*. Milano, Pan ed. 1973, pp. V-194, L. 1600.

La riforma del diritto di famiglia è uno dei temi più ricorrenti nel dibattito culturale e politico del nostro Paese, stante l'urgenza di adeguare i vari istituti del libro I del codice civile alla lettera e allo spirito della Costituzione. In particolare, l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi e la tutela dei figli nati fuori del matrimonio sono i punti chiave attorno ai quali intende ruotare l'azione riformatrice del Governo e del Parlamento.

Per entrambi i casi l'obiettivo è lo stesso e, cioè, intervenire al fine di elevare la posizione di soggetti, quali la donna e gli illegittimi che, nonostante una relativa evoluzione sociale, sono rimasti giuridicamente ai margini o addirittura fuori (come i minori abbandonati) dalla famiglia. Si tratta in altri termini, per rifarci alla Cost. di « rimuovere » quegli ostacoli di vario ordine che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini e impediscono il pieno sviluppo della loro personalità, se è vero che la famiglia è nel nostro ordinamento quella formazione sociale intermedia (« società naturale », la definisce la Cost.) che garantisce un più stretto collegamento con la comunità e, quindi, una più diretta partecipazione alla vita dello Stato.

In questo volume gli autori si occupano proprio dei soggetti « più esclusi », i minori abbandonati, nell'intento di sensibilizzare l'opinione pubblica la quale, assai difficilmente, può accedere a fonti di informazione specialistiche su uno dei problemi più drammatici (ed anche sovente dimenticati) della nostra società.

Il libro costituisce un'inchiesta e, nello stesso tempo, una denuncia dei « rimedi » che il nostro ordinamento predispone per sanare la situazione dei « senza famiglia ». La « carità » pubblica e privata risulta tuttora l'istituzione principe per l'assistenza e la tutela dei minori abbandonati ed è facile per gli autori dimostrare come, più che una soluzione, sia pur parziale, i brefotrofi o altre iniziative analoghe costituiscano una vera piaga per la società (mortalità infantile relativamente alta, insufficienti strutture educative e sanitarie, scandalose speculazioni a danno degli stessi assistiti). Con l'affermarsi e la graduale trasformazione degli istituti civilistici dell'affiliazione e, in special modo, dell'adozione (il cui fine prevalente era, in epoca liberale, quello di garantire la continuità dei patrimoni familiari) si presenta più chiara l'esigenza di dare anche ai minori abbandonati una famiglia: la soluzione più efficace per garantire uno sviluppo della loro personalità « quasi » normale e per recuperarli alla società come individui consapevoli e non, in varia misura, handiccapati, quali tendono inevitabilmente a diventare nel corso della loro prolungata permanenza in brefotrofi. Per questo la l. 5 giugno 1967 n. 431, che ha modificato il titolo VIII del libro I del c.c. ed ha introdotto nel nostro ordinamento l'« adozione speciale », ha segnato una vera e propria svolta nell'ambito dei principi che fino a quel momento avevano governato l'assistenza ai minori, riconoscendo quale centro di interesse non tanto gli adottanti quanto l'adottando. In effetti le recenti disposizioni tendono a tutelare più che in passato il minore, essendo dirette a inserirlo in una famiglia che dia serie garanzie di essere idonea a svolgere i compiti istituzionali di allevare ed educare l'adottando, quale un « vero » figlio (si è scritto che l'adozione deve « imitare la natura » e perciò la riforma del 1967 ha abbassato il limite di età degli adottanti da 50 a 35 anni). Gli autori mettono giustamente in luce anche i difetti della nuova disciplina che sostanzialmente si possono riassumere in una troppo gravosa procedura per giungere alla dichiarazione giudiziale dello stato di abbandono e nel non aver potenziato i « tribunali dei minorenni », competenti in materia di adozione. (Si pensi che i magistrati distaccati presso tali organi giurisdizionali sono attualmente solo 126). Cosicché il maggior numero di domande di adozione rimangono inevase e ciò significa il sopravvivere di quell'innaturale e troppo spesso parassitaria assistenza ai minori abbandonati attraverso i brefotrofi, cui si è accennato sopra.

Una riforma globale del diritto di famiglia dovrà indubbiamente colmare le lacune della l. n. 431 e tendere alla naturale scomparsa degli istituti per minori, generalizzando il più possibile la adozione. Certo, come osservano gli autori, anche l'adozione è uno « strumento d'emergenza »: i suoi presupposti sono, infatti, le situazioni di ingiustizia e di diseguaglianza proprie di un sistema capitalistico, ed una società politicamente più avanzata dovrebbe eliminare le cause stesse che danno origine all'abbandono dei bambini o per lo meno lo favoriscono. Ma, appunto, il miglioramento e la diffusione di istituti come l'adozione sono sicuramente uno dei mezzi più efficaci che possono concorrere a colmare, in parte, certe diseguaglianze sociali in relazione, del resto, all'adempimento di quei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale che la Cost. richiede a tutti i cittadini. (E. B.).